



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ORDINE DI SERVIZIO n. 9 del 3 aprile 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i. e in particolare la parte III del medesimo;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”* che all'art. 51 detta *“Norme in materia di Autorità di bacino”* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 nonché l'art. 64 del medesimo decreto, ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici del fiume Arno, del fiume Serchio, del fiume Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.04.2018: *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e determinazione dotazione organica dell'autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 e del decreto n. 294 del 25.10.2016”* pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 135 del 13.06.2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale (in seguito Autorità), approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *“il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante”*, *“provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità”*, nonché *“assicura l'unicità di indirizzo tecnico-*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

amministrativo" e "sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi decorrenti dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* ed in particolare l'art. 19, *"Misure urgenti in materia di pubblico impiego"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, ed in particolare l'art. 1 che detta misure urgenti di contenimento del contagio, raccomandando nella lettera e) ai datori di lavori pubblici *"di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto all'art. 2 comma 1 lettera r)"*;

VISTO, quindi, l'art. 2 comma 1 lettera r) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, ai sensi del quale *"la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavori a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, ed in particolare l'art. 1 che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ha previsto che



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* ed in particolare l'art. 1 punto 6 ai sensi del quale *“Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ed in particolare l'art. 87 commi 1, 2 e 3, recante *“Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”* in cui al comma 1 si prevede che *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”* al comma 2 *“La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione”* e al comma 3 *“Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”, nonché l'art. 103 recante “Sospensione dei termini nei*

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15– tel. 055 -267431

Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1– tel. 0583-462241

Sarzana – 19083 – Via A. Paci, 2 – tel. 0187-691135

PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it

www.appenninosettentrionale.it



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” ed in particolare i commi 1 e 4;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* che all'articolo 1 lettera a) prevede che *“per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”* e all'art. 2 dispone che *“le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (...) i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono (...) prorogati al 3 aprile 2020”;*

VISTO, altresì, il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare l'art. 1 lettera s) che, tra le misure che possono essere adottate, prevede e conferma *“la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile”*, in linea con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, che all'art. 1 ha disposto la proroga dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 fino al 13 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante *«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;*

RICHIAMATE le varie ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTE le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e n. 2 del 12 marzo 2020, recanti indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 1 del citato d.p.c.m. 1 aprile 2020 *“l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonchè di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e*

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15 – tel. 055 -267431

Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583-462241

Sarzana – 19083 – Via A. Paci, 2 – tel. 0187-691135

PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it

www.appenninosettentrionale.it



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”;

RITENUTO, quindi, necessario, nell'esigenza di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, prorogare l'efficacia degli indirizzi operativi di carattere anche precauzionale già adottati con i precedenti ordini di servizio, e in particolare con l'ordine di servizio n. 6 del 24 marzo 2020, alla data del 13 aprile 2020, salvo eventuali ulteriori proroghe che potranno essere disposte dal Governo;

RICHIAMATI il senso di responsabilità facente capo a tutti i cittadini, ed in particolar modo ai pubblici dipendenti ai sensi del dettato costituzionale così come la logica di responsabilizzazione dei singoli ribadita dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Interno;

VISTI i precedenti ordini di servizio n. 2 del 6 marzo 2020, n. 3 del 10 marzo 2020, n. 4 del 12 marzo 2020, n. 5 del 17 marzo 2020, n. 6 del 24 marzo 2020, n. 7 del 24 marzo 2020 e n. 8 del 24 marzo 2020;

VISTO, altresì, il vigente Regolamento per la disciplina dell'orario di servizio e dell'articolazione dell'orario di lavoro dell'Autorità di bacino (in seguito Regolamento orario);

ORDINA

- 1) Restano confermate le disposizioni e gli indirizzi già contenuti nei precedenti ordini di servizio richiamati in premessa ed in particolare quelle contenute negli ordini di servizio n. 6 del 24 marzo 2020 e n. 7 del 24 marzo 2020.
- 2) Le disposizioni e gli indirizzi già contenuti negli ordini di servizio richiamati al punto 1 trovano applicazione fino al 13 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, disposte dal Governo, dell'efficacia delle disposizioni di cui ai d.p.c.m. richiamati in premessa, che determinano anche la proroga delle disposizioni e degli indirizzi di cui al punto 1.
- 3) I dirigenti monitorano e valutano, con cadenza giornaliera, i risultati delle attività assegnate ai propri dipendenti, garantendo la presenza presso le sedi dell'ente attraverso apposita turnazione preventivamente concordata con il Segretario Generale, anche in ragione della gestione dell'emergenza.
- 4) Il Segretario Generale, nell'esercizio dei propri compiti di direzione, coordinamento e controllo, garantisce la continuità delle funzioni indifferibili presso le sedi dell'Autorità



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

di bacino ai fini della gestione dell'emergenza. A tal fine il Segretario Generale dispone di tutti i mezzi e strumenti dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ing. Massimo Lucchesi)
(firmato digitalmente)